

COMUNE DI Comerio

PROVINCIA DI Messina

REGOLAMENTO
C O M M U N A L E
D I
POLIZIA MORTUARIA

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I capi famiglia, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a

meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera *a*) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero dell'Interno di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame le parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopraluogo e delle constatazioni eseguite.

Art. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste pel trasporto, per la sepoltura, per la imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante come quello che avrà effettuata la visita necroscopica, hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i nati morti dopo il 6° mese.

Per un maggior rispetto della umana concezione del dolore delle famiglie, i prodotti del concepimento fino al 6° mese possono essere portati al cimitero per esservi interrati, su semplice nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un

obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri, con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Art. 14

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico visitatore, ed anche eventualmente dell'Ufficiale Sanitario, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che non oltrepasserà però le 48 ore.

Art. 15

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 16

Durante il periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo, vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui gli articoli 6, 7, 9, del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Art. 17

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di tempo necessario;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Art. 18

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 20

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 21

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 22

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 23

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito pei poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Art. 25

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art. 26

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante secondo le disposizioni dell'Ufficiale Sanitario. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Medico Provinciale non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 28

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dalla abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 29

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 30

Per il trasporto ordinario, autorizzato dal Sindaco, delle salme fuori del Comune per ferrovia o per via ordinaria, ond'essere inumate, tumu-

late o cremate, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, nelle salme da trasportare fuori comune verranno iniettate, a cura dell'Ufficiale Sanitario, nella cavità toracica e in quella addominale, almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al tre per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al trenta per cento, ed esse saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al cinque per cento o di altre soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo.

Art. 31

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa e della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funebri religiosi con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 32

Venendo trasportato in questo Comune, per essere seppellito, un cadavere proveniente da altro Comune, si deve constatare dall'Ufficiale dello Stato Civile che il trasporto è stato regolarmente autorizzato dal Sindaco, giusta l'art. 30 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Sulla scorta di esso verrà rilasciato al custode del Cimitero, analogo permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 95 n. 7 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri dovranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal Medico Provinciale sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria e, dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione, è data notizia al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata (art. 30 - comma 2° e 3° del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854).

Art. 33

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Capitolo V

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 34

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 35

Il custode del cimitero deve trattenere, in regola cronologica e numerica, le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

Art. 36

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 37

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per i resti mortali;
- f) di uno spazio per il seppellimento degli aborti e dei nati morti.

Capitolo VI

INUMAZIONI

Art. 38

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Art. 39

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Art. 40

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di due metri per 1,80 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 60 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e metri 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

Art. 41

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 42

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto di cui all'articolo 20.

Art. 43

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato di spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 44

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 45

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Capitolo VII

TUMULAZIONI (*Sepulture private*)

Art. 46

Il Comune può porre, a disposizione dei privati;

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Per le tumulazioni occorre il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 47

Le tasse di concessioni riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 48

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 49

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III il coniuge.

Le donne passate a matrimonio conservano per sé sole il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia paterna, e non possono trasmetterlo al proprio coniuge ed ai discendenti ed affini.

Nella tomba di famiglia potrà, in via di eccezione, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

Art. 50

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 51

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i ventiquattro centimetri.

Art. 52

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro autorizzazione del Consiglio comunale su presentazione di analoga domanda in bollo competente accompagnata dal relativo disegno e progetto particolareggiato.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 53

Le tombe di famiglia, pur avendo carattere perpetuo, non possono formare oggetto di rapporti commerciali senza l'autorizzazione della competente Autorità Comunale, in quanto costruite su terreno concesso in uso dal Comune.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di una tomba di famiglia da parte del concessionario o degli aventi causa, il Comune rientra nel possesso del terreno e diviene proprietario dei manufatti.

Capitolo VIII

IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

La imbalsamazione o cremazione del cadavere sarà permessa dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, quando sia eseguita da un medico legalmente abilitato nella sala mortuaria del cimitero, previa dichiarazione del metodo da seguirsi e la presentazione dei certificati rilasciati dal medico curante e dal medico necroscopo coi quali escludono il sospetto di morte dovuta a reato; nonché del consenso della famiglia alla quale appartiene la salma. Comunque l'operazione deve essere eseguita sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 58

La cremazione del cadavere è autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza.

b) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Mancando nel cimitero il forno crematorio e dovendo i cadaveri, per essere cremati essere trasportati fuori del Comune, dovrà ottenersi anche l'autorizzazione per il trasporto della salma da cremare e delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito.

Art. 59

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in celle di appositi colombari.

Art. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 343 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, nelle sepolture private del cimitero, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidato alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Capitolo IX

ESUMAZIONI

Art. 65

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della Giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 66

Le esumazioni ordinarie, compiuto il decennio, vengono ordinate, secondo il bisogno, dal Sindaco che vi provvede a mezzo dell'Ufficiale dello Stato Civile dirigente il servizio e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 67

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassa di legno o di altro materiale idoneo.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 68

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni non perpetue si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 69

I feretri comunque esumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 70

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri esumulati, dopo che sia stata accertata la loro

completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette (ossari individuali) avuti in concessione dal Comune.

Art. 71

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quella dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

Art. 72

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 73

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficio Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 62 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 74

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 75

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 76

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vaiuolo, scarlattina, tifo esentematico, difterite, colera o di altra malattia a carattere epidemico, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 77

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 78

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5‰; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formaldeide al 30 per cento. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 79

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 80

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — il loro domicilio legale;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

Art. 81


Le sepolture private fuori del cimitero eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 341, 342 del T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità, come i cimiteri comuni.

Art. 82

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi; al custode è affidata la responsabilità della sua buona tenuta.



Capitolo XI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 83

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 84

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo non potranno introdursi nel cimitero che soltanto per il servizio interno dei medesimi. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime soltanto, e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 85

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 86

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 87

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 88

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 89

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 90

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 91

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 92

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 93

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 94

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quelle dei diversi locali del Camposanto.

Art. 95

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il Camposanto;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gl'impartirà;
10. Attenersi alle disposizioni dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 96

Per il Custode del Cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive.

Capitolo XIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 97

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscano reato più grave, coll'ammenda fino a lire cinquemila.

Capitolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880, e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 99

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

(Allegato A)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1.	Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro sia in legno	L. <u> </u>
2.	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. <u> </u>
3.	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L. <u> </u>

(Allegato B)

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1.	Esumazione straordinaria di salma richiesta dai privati	L. <u> </u>
2.	Tumulazione di salma	L. <u> </u>
3.	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. <u> </u>
4.	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. <u> </u>
5.	Estumulazione di salma	L. <u> </u>

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale in data 10. 8. 1974
N. 23 R.V.

IL SINDACO
[Signature]

Il Segretario comunale
[Signature]

Publicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 18. 8. 1974 al 1. 9. 1974
addì 2. 9. 1974 ~~senza~~ opposizioni
senza



Il Segretario comunale
[Signature]

(¹) Festivo o di mercato.

(²) C. P. C. Alentum
N. 60947/55218 del 11. 12. 72 del 30-11-74

[Handwritten note:] Nota di rinuncia al diritto di prelazione - in
virtù di quanto è stabilito nell'art. 10 del regolamento, con l'adesione
dell'interessato, con il suo subentro, al piano del C.P.C.

(²) Estremi di approvazione.

[Signature]
[Signature]

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 6-12-1974
al 20-12-1974
li 21-12-1974



Il Segretario comunale
[Signature]

Reg. Del N. 16

OGGETTO:

D.P.R. 10.9.90, n.285;

approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione..... ordinaria

Seduta..... pubblica..... ed in..... convocazione

L'anno millenovecento novantuno addì dieci
del mese di maggio alle ore 20 nella Casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta Municipale
N. 93 del 27.4.91 ed invitati i Consiglieri
con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6
giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

interventuti

- 1 Nastasi Letterio
- 2 Pollino Antonino
- 3 Grimaldi Pietro
- 4 Milicia Francesco
- 5 Geraci Vito
- 6 Geraci Vito Antonino
- 7 Bongiovanni Angelo
- 8 Bonanno Francesco
- 9 Garipoli Anna Maria
- 10 Pitrone Pietro
- 11 Parisi Salvatore
- 12 BONANNO PAGANO FRANCESCO
- 13
- 14
- 15
- 16

interventuti

- 17
- 18
- 19
- 20

Non intervenuti

- 1 Muscianisi Salvatore
- 2 Lombardo Giuseppe
- 3 Vaminiti Massimo
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Dr. Nastasi Letterio - BINDACO

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig.

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig.

Dr. Nicotra A. Mario

1/5221M

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla G.U.R.I. n.239 del 12.10.90 è stato pubblicato il D.P.R 10.9.90,n.285 relativo alla'approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

Richiamata la propria deliberazione n.23 del 10.8.74 con la quale è stato approvato il vigente regolamento di polizia mortuaria;

Ritenuto opportuno recepire il nuovo Regolamento di polizia mortuaria approvandolo in toto nel testo di cui al citato D.P.R. 10.9.90,n.285;

Richiamato l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepire il regolamento di polizia mortuaria approvandolo integralmente nel testo del D.P.R. 10.9.90,n.285 che è parte integrante del presente deliberato.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

J. B. Nastasi Dr. Letterio

Il Consigliere Anziano

f.to Grimaldi Pietro

Il Segretario

f.to Dr. Nicotra A. Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo pretorio il giorno festivo 19 MAG. 1991 a norma dell'art. 197 del D. L. del Presidente della Regione, Siciliana, del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa NDN furono presentati reclami. In fede.

Dalla *Residenza Municipale, li* 20 MAG. 1991

Il Segretario

f.to Dr. Nicotra A. Mario

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla *Residenza Municipale, li* 20 MAG. 1991



Il Segretario

Visto: **IL SINDACO**

[Signature]

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di **MESSINA** 20 MAG. 1991
con foglio N. 1661 di Prot. alleg. N.

Il Segretario

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI

N. Div.

VISTO:

REGIONE SICILIANA
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
MESSINA

N. 60652 Prot. - Gruppo N.
N. 47268 Decis. - Seduta del 18 GIU. 1991
Non si riscontrano vizi di legittimità.

IL PRESIDENTE
(A. Santoro)

Seduta del

C. M. E. DI CONDRO	
rot. n°	<u>3093</u>
Data	<u>11-9-91</u>

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è divenuta ecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. Reg. le 29-10-1955 n. 6.

Addi 19

Il Segretario Comunale

IL SINDACO